



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE

L'Università di Foggia – Dipartimento di Economia (c.f. 94045260711 - P. I. V. A 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof. Pasquale Di Biase, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, in Via Caggese, 1, 71121 Foggia,

E

La Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” –Opera di San Pio da Pietrelcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con sede legale e amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini s. c., rappresentata dal Dott. Gino Gumirato, nato a Camposampiero (PD) il 14.02.1965, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante ivi domiciliato per la carica - P.IVA n° 00138660717 - iscritta presso la CCIA di Foggia al n. REA: FG145415 –. Di seguito per brevità nel presente atto “Fondazione” o IRCCS.

Premesso che

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- L'IRCCS è un ente no-profit e nell'ambito dei propri scopi istituzionali collabora con strutture scientifiche anche di tipo accademico coinvolte nell'analisi, studio e approfondimento di tematiche relative ai processi aziendali che ne contraddistinguono l'agire dell'azienda sanitaria promuovendo lo sviluppo di logiche di innovazione digitale ed evidenziando il ruolo delle tecnologie digitali nella gestione delle strutture sanitarie;

Sentita

- L'Unità Operativa Complessa “Sistemi Informativi” dell'IRCCS con sede in Viale Cappuccini, 71013 San Giovanni Rotondo (FG), nella persona del Dott. Nicola Bellucci, in qualità di Dirigente

Responsabile Sistemi Informativi – Ospedale IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”,

Ritenuta opportuna

La realizzazione di una convenzione finalizzata allo svolgimento di progetti di ricerca di comune interesse e di particolare rilevanza per l’analisi dei processi aziendali dell’azienda sanitaria con impatto generato sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in modalità di telemedicina e la realizzazione di eventuali nuove collaborazioni future finalizzate allo svolgimento di nuove attività di ricerca nonché progettuali coerenti non solo con le finalità istituzionali di entrambe le Parti.

Tutto ciò premesso

L’Università di Foggia - Dipartimento di Economia e l’IRCCS, di seguito denominate anche “le Parti”;

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità ed iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

convengono e stipulano quanto di seguito.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione eventuali risorse materiali, attrezzature e personale;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- attività di ricerca in ambito aziendale;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di natura aziendale;
- promozione di attività per la diffusione di cultura scientifica e tecnologica;

- elaborazione di studi scientifici riguardanti la prospettiva tecnico-aziendale del sistema sanitario. Nello specifico:
 - a. identificazione di azioni di monitoraggio per l'ottimizzazione delle pratiche di digitalizzazione aziendale finalizzate all'utilizzo di strumenti tecnico-manageriali nel settore sanitario aventi l'obiettivo di standardizzare l'espletamento delle attività dell'azienda sanitaria in oggetto;
 - b. promozione della cultura digitale e delle competenze di base relative alla sanità digitale;
 - c. identificazione degli strumenti di innovazione digitale da implicarsi nell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, come una delle poche risposte possibili alla sfida di coniugare il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria con il contenimento dei costi;
 - d. riconoscimento delle condizioni utili per misurare e valutare le performance manageriali a livello sanitario;
 - e. identificazione del valore percepito a livello aziendale dal clinico e dal paziente relativamente ad uno specifico servizio di telemedicina;
 - f. elaborare strumenti di valutazione, come ad esempio indicatori, atti a monitorare, valutare e incentivare le performance delle aziende sanitarie focalizzandosi sull'efficacia dell'erogazione dei servizi di telemedicina;
 - g. utilizzo e arricchimento di banche dati al fine di sviluppare soluzioni aziendali economicamente vantaggiose per l'azienda sanitaria.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi specifici tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e l'IRCCS nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e l'IRCCS si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle strutture che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Foggia i Referenti designati sono: Prof. Michele Milone e Dott.ssa Fiorella Pia Salvatore

Per l'Unità "Sistemi Informativi" dell'IRCCS Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", il Referente designato è: Dott. Nicola Bellucci

Art. 6– Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 mese; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all'art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

Art. 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 11– Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di entrambe le Parti si assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti eventualmente ospitati presso le rispettive strutture.

Allo stesso modo e reciprocamente, il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti dell'altra Parte eventualmente ospitata nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario che eventualmente svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'IRCCS sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

L'IRCCS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati

dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 14 - Utilizzazione e divulgazione dei risultati

I risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione della presente convenzione, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo dietro preventiva condivisione e comunicazione all'altra Parte.

Ad entrambe le Parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito tecnico-scientifico-istituzionale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività del presente Convenzione, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

L'IRCCS autorizza l'Università e, vicendevolmente, anche l'Università autorizza l'IRCCS a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente Convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo

diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Economia secondo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. 7406 del 10/07/2000.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, _____

Per l'Università di Foggia

Il Direttore del Dipartimento di Economia

Prof. Pasquale Di Biase

Per la Fondazione “Casa Sollievo
della Sofferenza”

Il legale rappresentante

Dott. Gino Gumirato